



MICHELE  
BONETTI  
studio legale

**Fondatore**

Avv. Michele Bonetti

**Consulenti Senior**

Avv. Silvia Antonellis  
Avv. Claudia Palladino  
Avv. Umberto Cantelli  
Avv. Francesco Moscariello  
Avv. Alberto Carelli  
Avv. Marco Pellegrini

**Consulenti**

Avv. Beatrice Colella  
Avv. Vincenzo Zecchino  
Avv. Fabrizio Bloise

**Consulenti Junior**

Dott.ssa Ludovica Battista  
Dott.ssa Teresa Sesti

[www.avvocatomichelebonetti.it](http://www.avvocatomichelebonetti.it)



Via pec

Spett.le

USR

Spett.le

Ambito Territoriale  
per la provincia di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
**Oggetto: Diffida urgente finalizzata al reinserimento in GAE.**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ con la presente contesta espressamente il depennamento intervenuto in quanto illegittimo e lo impugna formalmente ad ogni effetto di legge. La S.V. ha proceduto al depennamento quale conseguenza del provvedimento del G.A., tuttavia l'intervenuta cancellazione delle graduatorie ad esaurimento è illegittima per le ragioni che di seguito si esporranno.

In primo luogo si precisa che il procedimento non è ancora concluso in quanto non vi è ancora stata l'emissione di un provvedimento coperto da giudicato, anche in considerazione che l'istante sta conferendo mandato per procedere in appello avverso la sentenza del TAR. Il procedimento dunque risulta ancora pendente e in attesa di definizione. Sulla medesima questione si è pronunciato il TAR Lecce con sentenza n. 2068/2019 del 30.12.2019, statuendo come gli atti dell'Amministrazione "*siano in contrasto, come denunciato in ricorso, con le suddette istruzioni ministeriali, che depongono per il mantenimento in graduatoria dei docenti che hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale, come testualmente recita l'art. 6, comma 1, lett. b, decreto MIUR n. 374/2019 e com'è nel caso di specie*". Tale provvedimento, inoltre, a seguito di appello proposto dal Ministero soccombente, veniva ulteriormente confermato dall'Ecc.mo Consiglio di Stato con Ordinanza n. 3113/2020 del 5 giugno 2020.

**Indirizzo**

Via San Tommaso D'Aquino 47  
00136 – Roma

**C.F.**

BNTMHL76T24H501F

**P.IVA**

08822921006

**Email**

info@avvocatomichelebonetti.it

**Pec**

michelebonetti@ordineavvocatiroma.org

**Skype**

avvocatomichelebonetti.it

**Tel**

+39 06.39734058

**Fax**

+39 06.64564197

**Mobile**

+39 349.4216026



**MICHELE  
BONETTI**  
studio legale

**Fondatore**

Avv. Michele Bonetti

**Consulenti Senior**

Avv. Silvia Antonellis  
Avv. Claudia Palladino  
Avv. Umberto Cantelli  
Avv. Francesco Moscariello  
Avv. Alberto Carelli  
Avv. Marco Pellegrini

**Consulenti**

Avv. Beatrice Colella  
Avv. Vincenzo Zecchino  
Avv. Fabrizio Bloise

**Consulenti Junior**

Dott.ssa Ludovica Battista  
Dott.ssa Teresa Sesti

[www.avvocatomichelebonetti.it](http://www.avvocatomichelebonetti.it)



Nella stessa direzione si è espresso lo stesso Ministero d'Istruzione che, con nota n. 33551 del 1 agosto 2017, chiariva che *“la cancellazione dal ruolo dei ricorsi, deve intendersi come una locuzione impiegata in senso atecnico, nelle more della decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, pertanto i giudizi non essendo estinti, risultano ancora oggi pendenti”*.

Un diverso comportamento non si porrebbe in linea con quello di tutti gli Uffici Scolastici della Repubblica che non depennano e non assegnano contratti in caso di sentenza negativa definitiva perché non passata in giudicato e, dunque, un epilogo diverso dall'archiviazione del procedimento volto al depennamento e dal reinserimento in graduatoria determinerebbe una palese disparità di trattamento oltre alla lesione del legittimo affidamento dell'istante.

Il provvedimento volto al depennamento, dunque, è illegittimo ed immotivato, nonché posto in violazione dell'artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/1990 e da tutti i principi di democraticità e regolarità del procedimento amministrativo che impongono la presenza e la partecipazione del diretto interessato.

La giurisprudenza più autorevole ha precisato che le norme di cui alla L. n. 241/90 non costituiscono adempimento meramente formale, ma sono finalizzate alla realizzazione del principio sostanziale della partecipazione procedimentale, dirette a consentire al privato di avere conoscenza del procedimento in itinere e di interloquire con la Pubblica Amministrazione, introducendo gli interessi di cui egli è portatore affinché, nel processo decisionale spettante alla P.A., formino oggetto di valutazione, in comparazione con gli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti nell'azione amministrativa (cfr. tra le tante Cons. Stato, 22 maggio 2001, n. 2823).

Pertanto nel caso di specie il/la sottoscritto/a era inserita/a in GAE con espresso atto amministrativo, pertanto Codesto Spett.le Ufficio ha proceduto con l'emissione di un c.d. *“provvedimento di secondo grado”*

**Indirizzo**

Via San Tommaso D'Aquino 47  
00136 – Roma

**C.F.**

BNTMHL76T24H501F

**P.IVA**

08822921006

**Email**

[info@avvocatomichelebonetti.it](mailto:info@avvocatomichelebonetti.it)

**Pec**

[michelebonetti@ordineavvocatiroma.org](mailto:michelebonetti@ordineavvocatiroma.org)

**Skype**

[avvocatomichelebonetti.it](https://www.skype.com/user/avvocatomichelebonetti.it)

**Tel**

+39 06.39734058

**Fax**

+39 06.64564197

**Mobile**

+39 349.4216026



MICHELE  
BONETTI  
studio legale

**Fondatore**

Avv. Michele Bonetti

**Consulenti Senior**

Avv. Silvia Antonellis  
Avv. Claudia Palladino  
Avv. Umberto Cantelli  
Avv. Francesco Moscariello  
Avv. Alberto Carelli  
Avv. Marco Pellegrini

**Consulenti**

Avv. Beatrice Colella  
Avv. Vincenzo Zecchino  
Avv. Fabrizio Bloise

**Consulenti Junior**

Dott.ssa Ludovica Battista  
Dott.ssa Teresa Sesti

[www.avvocatomichelebonetti.it](http://www.avvocatomichelebonetti.it)



ovvero di un atto di annullamento di un proprio precedente provvedimento.

In tali casi, l'Amministrazione è tenuta a dare avviso del relativo procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241, anche al fine di utilmente agevolare la c.d. composizione procedimentale degli interessi in gioco (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 9 novembre 2007, n. 2865; T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, 13 marzo 2007, n. 473).

Oltretutto è la stessa sentenza da Voi citata che impone l'adozione di un procedimento amministrativo e non il depennamento tout court. Qualora l'Ufficio procedente avesse agito nel rispetto dei suddetti principi, certamente non avrebbe provveduto alla cancellazione dalle graduatorie di cui trattasi.

**Il TAR, difatti, nella sentenza in esame fa espresso riferimento alla necessità che l'Amministrazione, prima di procedere al depennamento, agisca tramite un procedimento ad hoc volto all'analisi delle singole posizioni, procedimento che, invero, la S.V. ha completamente omissso scegliendo di non eseguire un ordine del G.A.**

Per tali ragioni

**SI INVITA**

Codesto Spett.le Ufficio Scolastico a revocare l'intervenuto depennamento e, in ogni caso, a procedere all'immediato reinserimento in graduatoria di parte istante con ogni conseguente effetto anche contrattuale, con l'avvertimento che, in difetto, si agirà come per legge.

**Indirizzo**

Via San Tommaso D'Aquino 47  
00136 – Roma

**C.F.**

BNTMHL76T24H501F

**P.IVA**

08822921006

**Email**

info@avvocatomichelebonetti.it

**Pec**

michelebonetti@ordineavvocatiroma.org

**Skype**

avvocatomichelebonetti.it

**Tel**

+39 06.39734058

**Fax**

+39 06.64564197

**Mobile**

+39 349.4216026